

I rapporti agrari romani nei responsa di un giurista dell'età degli Antonini

1.

In queste mie pagine, dedicate alla memoria di una grande studiosa ed amica che tanto ha contribuito alla conoscenza della realtà sociale e delle forme di sfruttamento e d'organizzazione del lavoro nell'Impero romano, mi riprometto d'esaminare appartenenti a Cervidio Scevola raccolti dai Compilatori giustiniani per ricavarne notizie sulla realtà agraria romana del II sec.d.C. Pochi sono infatti i giuristi romani che, come Scevola, offrono così varie notizie intorno alla realtà delle campagne italiche e provinciali d'epoca imperiale.¹ Su questa importante personalità ancora di recente, accanto ai saggi di autorevoli e sperimentati romanisti,² sono da registrare alcuni pregevoli contributi che si raccomandano per un'ottima capacità d'inquadramento della figura di questo importante giurista, con una vasta e puntuale panoramica dei problemi affrontati in proposito dalla moderna

¹ Cfr. già L. Capogrossi Colognesi, *Ai margini della proprietà fondiaria*², Roma 1995, Capp. V–VI.

² Penso, in primo luogo, al titanico contributo di M. Talamanca, 'I clienti di Cervidio Scevola', *BIDR* 103/104 (2000/2001), 483–701, la cui complessità è esemplare dell'altissimo livello analitico dell'autore, ma anche della grande difficoltà che propone la sua lettura ed effettiva utilizzazione alle normali forze di noi mortali. L'ampia e minuziosa discussione della letteratura precedente, da lui effettuata in relazione ad alcuni filoni problematici qui approfonditi, mi risparmia ogni ulteriore citazione bibliografica. Della ricca pubblicistica che s'è venuta accumulando sull'opera del giurista romano si dovrà soprattutto tener conto dei contributi di F. Schulz, *Überlieferungsgeschichte der Responsa des Cervidius Scaevola*, [in:] *Symbolae Friburgenses O. Lenel*, Leipzig 1931, 143 ss.; D. Liebs, *Römische Rechtsgutachten und 'responsorum libri'*, [in:] G. Vogt–Spira (Hrsgg.), *Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur*, Tübingen 1990, 90 ss., e soprattutto G. Wolf, 'Die Doppelüberlieferungen in Scaevolae Responsenwerken', *SDHI* 73 (2007), 1–70; *idem*, 'Die Scaevola–Responsen in Paulus' 'Libri ad Vitellium', [in:] *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano 2007, 435–477, *idem*, 'Drei Klienten des Cervidius Scaevola. Eine Spurensuche', [in:] *Fides. Humanitas. Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, 593–595.

storiografia.³ Ad essi potrà fare sicuro riferimento inoltrandomi immediatamente verso alcune questioni nodali di questa storia.

Riprendendo spunti presenti già in alcuni miei studi passati,⁴ potrò ora avvalermi di una conoscenza maggiore di questa realtà, grazie anzitutto al susseguirsi ininterrotto di nuovi e importanti contributi, tra loro sovente diversamente orientati, che hanno efficacemente dissodato il campo delle nostre conoscenze. In particolare, per quanto attiene al complesso rapporto tra forme giuridiche e i rapporti produttivi, un sicuro riferimento è costituito dai lavori di A u b e r t, mentre le varie analisi di K e h o e tendono in vario modo a illuminare il vario intreccio tra tali fattori.⁵

Il fatto che l'epoca di cui ci stiamo interessando corrisponda ad una fase dell'economia imperiale — sia per l'espansione dei traffici commerciali legati alla pacificazione delle rotte marittime ed alla solidità delle istituzioni pubbliche anche in relazione alle pratiche legali — resta sullo sfondo di questo mio intervento. Anche se indubbiamente la singolare ricchezza organizzativa a base della produzione agraria romana, echeggiata nei nostri testi, ne è stata sicuramente potenziata. Mentre invece continua a pesare su gran parte della mia analisi quel motivo d'incertezza che già accennavo, relativamente agli ambiti geografici privilegiati dalla visuale di Scevola. Né la pur interessante onomastica che incontriamo nei suoi testi può aiutarci molto nel cercar di precisare sino a che punto le sue ricche testimonianze riflettano piuttosto pratiche e situazioni italiche rispetto a quelle del mondo provinciale.

³ Un buon quadro generale è offerto da A. Spina, *Ricerche sulla successione testamentaria nei 'Responsa' di Cervidio Scevola*, Milano 2012, Cap. I.

⁴ Mi riferisco soprattutto a L. Capogrossi Colognesi, *Grandi proprietari, contadini e coloni nell'Italia romana* [in:] A. Giardina (ed.), *Società romana e impero tardoantico*, Roma 1986, 325–365; ora in L. Capogrossi Colognesi, *Scritti scelti*, Napoli 2010, vol. I, 237–298; Ma v. anche il quadro tracciato in L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini nell'Italia romana*, Roma 2012, Cap. II.

⁵ Mi riferisco soprattutto all'ormai 'classico' lavoro di J.J. Aubert, *Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores 200 B.C.–A.D. 250*, Leiden–New York–Köln 1994, ma v. anche, della bibliografia ormai sterminata su tali temi, direttamente più pertinenti al mio studio, J. Carlsen, *Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History*, Roma 2013, Capp. IV–VII; D.P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988; *idem*, *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997; *idem*, *Law and the Rural Economy in the Roman Empire*, Ann Arbor 2007; E. Lo Cascio, *Rescita e decline. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, 1–135; A. Launaro, *Peasants and slaves. The Rural Population in Roman Italy (200–B.C. to AD 100)*, Cambridge 2011. Su aspetti specifici v. anche A. Marzano, *Roman Villas in Central Italy*, Leiden–Boston 2007; oltre ai contributi di Sirks, Martin, ed alle due conclusioni di Sirks e Aubert, in J.J. Aubert, B. Skirks (eds.), *Speculum Iuris. Roman Law as Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*, Ann Arbor 2002.

Le molteplici questioni che, sotto i più vari profili, hanno a che fare con i temi affrontati in queste pagine, com'è ovvio, non sono egualmente ed in modo uniforme presenti nelle varie parti dell'opera di Scevola, com'è a noi pervenuta ad opera dei giuristi di Giustiniano e poi ricomposta da Lenel. Come vedremo il contributo maggiore al tipo di conoscenze da me perseguite in queste pagine è fornito dalle due maggiori (almeno più presenti nella Compilazione giustiniana) opere di Scevola: i *digesta* e i *responsa* dove una notevole attenzione, come da ultimo ci ha ampiamente ricordato Talamanca, è dedicata al regime romano delle successioni. E' un dato del tutto ovvio, dato il fatto che il principale interesse che muoveva gli stessi clienti di Scevola consisteva “nella successione ereditaria e, più precisamente, nella successione testamentaria: e, infine, all'interno di quest'ultima, nelle disposizioni a titolo particolare”. Un interesse che non trovava riscontro solo nelle “opere di casistica pratica” dei giuristi romani — e non solo di Scevola — ma anche “in quelle di casistica teorica” ed “in quelle di carattere più sistematico”.⁶

2.

Quanto poi al ricco materiale offertoci dalle opere di Scevola, due considerazioni s'impongono immediatamente alla nostra consapevolezza. La prima concerne, come ho detto, la relazione tra strutture proprietarie e sistemi successori: è un aspetto che permette di coglier nel vivo il ruolo fondamentale svolto, nel sistema romano d'organizzazione e di gestione della ricchezza, dai meccanismi di trasmissione *mortis causa*, rispetto ai fattori d'accumulazione di natura esogena.⁷ Naturalmente questo è solo un indizio, ma non privo di significato, di quanto rilevanti fossero, nel mondo romano, come in molte società precapitalistiche (ma forse Picketty, oggi, potrebbe obiettare che questo sia vero sempre) gli aspetti connessi alla conservazione ed alla trasmissione della ricchezza, rispetto alla sfera dello scambio e della circolazione.

Ma è molto più importante, per noi, un'altra constatazione che attiene alla grande eterogeneità dei casi trattati, sotto il profilo della loro rilevanza economica. I passi di Scevola, infatti, confermano in modo assai netto — se mai ciò fosse stato necessario — la centralità di due strutture portanti dell'intera impalcatura sociale romana: la schiavitù e la proprietà fondiaria. Il che, si noti, non significa che la composizione quantitativa della ricchezza privata, soprattutto quella riferita ai gruppi sociali più elevati, fosse totalmente sbilanciata a favore della proprietà agraria. Numerosi, infatti, appaiono i richiami anche agli investimenti mobiliari, tuttavia in una percentuale che, ad un primo esame, appare inferiore alla frequenza

⁶ Talamanca, *I clienti*, cit. (nt. 2), 622.

⁷ Talamanca, *I clienti*, cit. (nt. 2), 622–642.

delle citazioni di immobili, rustici od urbani, dove è anche da sottolineare la grande prevalenza dei primi sui secondi.⁸ Quanto alle dimensioni di questa stessa ricchezza ed alla sua distribuzione, poco possiamo inferire dalle testimonianze di Scevola, che non si prestano, sul punto, a valutazioni di tipo statistico. Fattispecie che evocano la presenza di patrimoni di notevole consistenza s'alternano infatti a casi dove invece la rilevanza economica dell'affare trattato è minima. Così, da un lato, abbiamo casi, quasi sicuramente ricavati dalla pratica,⁹ ch'evidenziano una condizione di debolezza economica, come quella evocata da Scevola in D. 31.89.4 (4 *resp.*), dove il patrimonio paterno si rivela azzerato dai debiti, od il caso in cui il singolo fondo viene a suddividersi tra più titolari.¹⁰ Assai più frequenti, tuttavia, appaiono invece le situazioni di notevole consistenza patrimoniale sui cui contenuti legali Scevola si viene interrogando e che, chiaramente, hanno a che fare con casi concreti sottoposti alla sua attività rispondente. Colpisce così l'evocazione dell'imponente cifra di 1.800 aurei corrispondente al valore del patrimonio ereditario di cui trattasi in D. 32.42, e ancor più i ripetuti riferimenti ad una pluralità di unità fondiarie che appaiono confondersi addirittura con una dimensione regionale.¹¹ Ma, nel complesso, parrebbe trattarsi di casi relativamente eccezionali, almeno rispetto alla casistica ordinaria affrontata da Scevola. D'altra parte va anche tenuto presente che il fatto che quasi tutti i passi di cui mi sono interessato si riferiscano a singole unità fondiarie, sovente non attesta che il patrimonio del singolo *pater* e dello stesso *de cuius*, in caso di successione, si riducesse a quell'unico fondo: era il problema giuridico che riguardava quel particolare cespite.

⁸ Cfr, comunque D. 31.88.15 (3 *resp.*), D. 33.7.20.2 (3 *resp.*), D. 31.88.15 (3 *resp.*), D. 32.41.1 (2 *dig.*), D. 33.2.32. 2 (15 *dig.*), D. 32.35.3 (17 *dig.*), D. 33.7.7 (22 *dig.*), D. 20.1.34 pr. (27 *dig.*).

⁹ Come attestano, *a contrario*, i riferimenti contenuti in D. 35.2.19 (Scaev., 2 *quaest.*).

¹⁰ Cfr. ad es. D. 33.2.32.5 (15 *dig.*), nonché D. 32. 41 pr. (22 *dig.*), e D. 31.88.9 (3 *resp.*).

¹¹ Questo è il caso dell'obbligo assunto dal proprietario di un fondo di versare l'ammontare di 100.000 moggi di grano ricavati dallo stesso fondo, a favore del proprietario di un fondo vicino, menzionato in D. 18.1.81.1 (Scaev., 7 *dig.*). La quantità annua di grano da consegnare al vicino segnala la presenza di una grande proprietà fondiaria. E ciò si riscontra anche nel riferimento di D. 32.41.2 (Scaev., 22 *dig.*) alle *regiones Umbriae Tusciae Piceno* a indicare le proprietà immobiliari in esse situate *cum omnibus, quae ibi erunt, et mancipiis rusticis et urbanis et actoribus*. Ma v. anche, di questo passo, il successivo § 9, dove si menziona un'*agri plagam*, come parte di un asse ereditario, ed i *plura praedia* di D. 11. 7. 46 pr. (Scaev., 2 *quaest.*). In D. 31.89.1 (4 *resp.*) si menziona un patrimonio ereditario largamente superiore ai mille aurei, mentre di una qualche consistenza dovevano essere anche le saline annesse ad altri beni ereditari, menzionate da Scevola in D. 33.2.32.3, e 3 (15 *dig.*). Impnente, infin e, doveva essere il complesso fondiario che trascendeva la Galazia, giungendo sino alla Cappadocia, menzionato in D. 32.35.1 (17 *dig.*). Mentre poi il *centum* menzionato da Scevola in D. 33.1.21.3 (22 *dig.*), ha un valore astratto, reale è la funzione cui il lascito doveva servire: il finanziamento biennale di *certamina* in memoria del defunto, con gli interessi della somma legata alla *civitas Sebastanorum*. *Certamina* che richiedevano ovviamente una cifra consistente che dà la misura dell'importanza del legato.

Direttamente connessa alle difficoltà di pervenire a valutazioni di tipo statistico, appare poi la povertà d'indicazioni che possiamo ricavare dall'opera di Scevola, circa la consistenza le dimensioni delle unità fondiarie in essa richiamate (oltre che, come ho detto, della complessiva dimensione dei patrimoni cui afferivano). Salvo quanto può dirci la casuale comparsa di termini come *praediolum*,¹² nulla infatti sappiamo della rilevanza dei singoli *praedia* né delle logiche quantitative — se ve ne sono state, del che si può fortemente dubitare — che possono aver indotto il giurista (e i suoi stessi eventuali clienti) a parlare talora di più *praedia*, uniti se non altro dalla presenza di un unico titolare,¹³ e talora caratterizzati da una certa vicinanza, quando non confinanti, talora invece di *partes* di un unico fondo. Questi processi di scomposizione, attestati dal vivo nei vari passi di Scevola,¹⁴ confermano un mio vecchio discorso sulla facilità relativa con cui essi potevano intervenire.¹⁵ E questo, a sua volta, evoca una particolare struttura organizzativa delle varie unità fondiarie su cui io insisto da tempo.¹⁶

Sempre restando alla dimensione quantitativa dei fenomeni economici evocati, è interessante rilevare come non sia del tutto infrequente la menzione di fondi vincolati a garanzia di debiti assunti dal loro proprietario.¹⁷ E' un fenomeno questo di cui, del resto, abbiamo anche numerose conferme esterne: a noi interesserebbe sapere sino a che punto tali processi siano legati ad altre attività economiche facenti capo al *dominus* e quanto invece essi siano inerenti alla stessa attività produttiva del fondo (sia per investimenti da effettuare in esso, sia perché la sua redditività si fosse rivelata inadeguata a sostenere i fabbisogni finanziari ordinari o straordinari del *dominus*). In alcuni casi si tratta sicuramente della prima ipotesi.

Questa problematica mi riporta ad un'antica, ma non dimenticata discussione aperta, molto tempo fa, dal mio maestro Volterra e del suo illustre amico e collega, l'indimenticabile Giuseppe Grosso, circa la poca rilevanza economica delle questioni trattate dai giuristi romani.¹⁸ Il che, però, forse più che nel senso

¹² D. 31.88.6 (3 resp.).

¹³ D. 4.4.47. 1 (resp.), D. 10.2.39. 1, e 5 (1, resp.), D. 23.4.29 pr. (2 resp.), D. 24.1.58 pr. (2 resp.), D. 33.7.20 pr. (3 resp.), D. 34.1.20. 1 (3 resp.), D. 33.7.27 pr., e 5 (6 [16 Lenel] dig.), D. 43.3.31 pr. (14 dig.), D. 33.5.22 (17 dig.), D. 32.37.3 (18 dig.), D. 45.1.122.3 (28 dig.), D. 11.7.46. pr. (2 quest.).

¹⁴ D. 31.88.9 (3 resp.), cfr. anche *supra* nt. 15.

¹⁵ Ma v. soprattutto le precoci indagini di V. I. Kuz'is'in, 'L'espansione del latifondo in Italia alla fine della repubblica', *VDI* 59 (1957), ora in tr.it. in L. Capogrossi Colongesi, *L'agricoltura romana. Guida storico-critica*, Bari 1982, 41–63, e *idem*, *La grande proprietà nell'Italia romana*, tr.it., Roma 1984, 178 ss.

¹⁶ Capogrossi, *Padroni e contadini*, cit. (nt. 4), 128 ss.

¹⁷ Cfr. ad es. D. 10.2.39.5 (1 resp.), D. 16.1.28 pr.–1 (1 resp.), D. 18.1.81 (Scaev., 7 dig.), D. 32.38. pr. (18 dig.).

¹⁸ G. Grosso, *La misura umana individuale nel diritto*, Trieste 1962, ora in G. Grosso, *Scritti storico-giuridici*, vol. I, Torino 2000, 693–709. E. Volterra, 'La base economica della elaborazione

dato dai due illustri romanisti, getta luce sulla gerarchia di criteri seguiti dal giurista romano. Il problema infatti era la questione di diritto, che essa fosse posta da un affare di poco momento o che coinvolgesse grandi interessi economici, per il giurista che raccoglieva e discuteva i *responsa* ed i casi trattati da lui stesso o dai suoi predecessori, poco rilevava, com'è ovvio. Certo, è una constatazione quasi ovvia, a ben vedere, ma essa evidenzia bene il passaggio da un lavoro empirico alla consapevole costruzione, da parte di un determinato gruppo di specialisti, del proprio sapere come 'scienza'.

3.

L'insieme dei vari riferimenti agli interessi ed affari economici evocati dalla ricca attività rispondente di Scevola attesta un ruolo di primissimo piano svolto dall'elemento servile. Dove, tuttavia, il riferimento agli schiavi, così frequente nei suoi testi, è riconducibile a due schemi affatto diversi. Da un lato si tratta di figure indeterminate, costituenti l'organico — altrettanto indeterminato, va detto, nella sua consistenza complessiva — della forza-lavoro a disposizione dei proprietari e, in particolare, dei proprietari fondiari. Dall'altro, però, noi, ad ogni piè sospinto e in modo capillare in un'infinità di passi, incontriamo figure di schiavi assai meglio determinati e specificamente individuati. E questi, a loro volta si suddividono in due distinte tipologie: la prima è espressamente associata a settori d'attività gestionale — non solo i *vilici* e gli *actores* presenti nelle proprietà agrarie — ma soprattutto attività commerciali e finanziarie, assolvendo le note funzioni di *institores*, con spazi d'attività che trascendevano largamente i loro *peculia*. V'è poi un'altra categoria di schiavi domestici — assai meno determinata nei suoi ruoli specifici — anch'essi legati in modo particolare al *dominus* e del cui destino questi s'interessa in modo diretto, come risulta da numerose clausole testamentarie, dove però sembrano prevalere rapporti personali, talora con forti sfumature emotive.¹⁹ Questo avviene soprattutto in concomitanza con una più generale tendenza ad utilizzare l'istituto del fedecommesso per creare vincoli permanenti alla circolazione della proprietà fondiaria, associandola alla persistenza delle strutture e delle genealogie familiari.²⁰ Insomma parrebbero affiorare, seppure sporadicamente, meccanismi che adombrano la massiccia utilizzazione dei fedecommissi nel processo di consolidamento delle società feudali.

Queste pagine si concentreranno soprattutto su due tipologie di schiavi: i 'managers', per riprendere una felice formula di Di Porto, ma anche la

sistematica del diritto romano', *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 94 (1967), 239–271, ora in E. Volterra, *Scritti giuridici*, vol. V, Napoli 1993, 123–155.

¹⁹ D. 32.39. pr. (28 dig.).

²⁰ D. 31.88.15 e, con un vincolo parzialmente diverso, 16 (3 resp.), D. 32.38. pr.–5, e 7 (18 dig.).

forza-lavoro bruta: entrambe specificamente legate all'attività agricola. Dove, tuttavia, è da rilevare come quasi sempre, quanto all'effettiva condizione legale (e in parte sociale) non sembra aversi grande differenza. Sia il *vilicus* o l'*actor* preposti dal loro *dominus* alla gestione della sua proprietà fondiaria, sia la massa di schiavi impiegati nel lavoro dei campi, sono infatti annoverati assai spesso come meri *instrumenta*, al fondo.

Quanto mai numerosi, in effetti, sono appunto i riferimenti che incontriamo in Scevola a questo particolare tipo di *instrumenta*. Soprattutto nelle pratiche testamentarie, sembrerebbe una formula quasi consuetudinaria quella che prevede l'assegnazione di un fondo (o di più *praedia*) *instructus*, talora senza ulteriori riferimenti (D. 33.7.28, Scaev., 23 *dig.*, e D. 36.2.28, Scaev., 4 *resp.*,²¹ D. 34.3.18.7, Scaev., 18 *dig.*; D. 33.7.20.2, Scaev., 3 *resp.*).²² Sovente però il contenuto dell'*instrumentum* è specificato, seppure nei modi più diversi: *praedia... instructa...cum servis et ceteris rebus et quidquid ibi esset* (D. 15.1.58, Scaev., 5 *dig.*), *fundos... instructos cum sui vilicis et reliquis colonorum* (D. 33.7.20 *pr.*, Scaev., 3 *resp.*), *praedia... instructa...cum dotis et reliquis colonorum et vilicorum* (*ibid.*, § 1), *fundum Titianum cum instrumento et his quae in eodem erunt cum moriar* (*ibid.*, § 6), *regiones...cum omnibus, quae ibi erunt et mancipiis rusticis vel urbanis et actoribus* (D. 32.41.2, Scaev., 12 *dig.*), *fundos cum mancipiis et instrumento omne* (D. 34.4.31 *pr.*, Scaev., 14 *dig.*), come si potrebbe inferire da D. 33.7.2. 1 (Scaev., 7 *resp.*), l'*instrumentum* parrebbe identificarsi con le *dotes fundorum*.²³ Esempio è soprattutto un passo di Paolo, dove si menziona un'opinione di Scevola: D. 33.7.18.4 (Paul., 2 *ad Vit.*): *Cum de vilico quaereretur et an instrument inesset et dubitaretur, Scaevola consultus respondit, si non pensionis certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi*.²⁴ Quando il *vilicus* lavora alle dirette dipendenze del *dominus* e non assolve invece alla funzioni del *servus quasi colonus*, egli fa parte degli *instrumenta* ordinari del fondo.

I testi di Scevola si rivelano particolarmente utili a farci meglio percepire la difficile fisionomia del *vilicus*, quasi sempre di condizione servile e intimamente associato alla gestione del fondo, in un rapporto più o meno diretto col proprietario e caricato talora di responsabilità non lievi. La prima annotazione, infatti, riguarda

²¹ Su cui v. Wolf, *Die Doppelüberlieferungen*, cit. (nt. 2), 27 ss.

²² . O aggiungendosi ulteriori indicazioni come nel caso dei fondi *instructi cum suis salictis et silvis* (33.7.27.1, Scaev., 6 *dig.*).

²³ Paolo, in D. 33.7.18.4-9 (2 *ad Vit.*), menziona la serie di pertinenze ordinarie di un fondo, secondo l'opinione di Scevola.

²⁴ *tr.it.*: discutendosi intorno al massaro, se facesse parte dell'*instrumentum* e di ciò si dubitava, Scevola interrogato, rispose che se egli non avesse coltivato a fronte di una determinata quantità (di denaro) come canone, ma in *fides* del proprietario, dovesse [farne parte]. Questo passo trova pieno riscontro nel testo di Scevola riportato in D. 33.7.20.1, da me riportato nel testo, nel § sg. V. anche, seppure indirettamente, ma all'interno dello stesso paradigma, D. 33.7.20.6 (3 *resp.*) e D. 32.93.2 (3 *resp.*), se cui v. Wolf, *Die Scaevola-Responsen*, cit. (nt. 2), 444 ss., 448 ss., 462 ss.

quella che a me sembra una relativa ‘marginalità’ di tale figura rispetto al complesso sistema di *actores*, *procuratores* ed altre varie figure servili preposte ad attività institorie per conto del *dominus*. Assai frequenti, in effetti, come del resto era ragionevole prevedere, sono le disposizioni menzionate nella ricchissima casistica di Scevola, contenute soprattutto in atti di ultima volontà, relativi alla condizione giuridica di costoro. E’ ad essi infatti che la libertà, seppure nelle varie modalità rese possibili dai sistemi testamentari romani, viene concessa: quasi sempre, tuttavia, sotto condizione che questi schiavi istitori, abbiano preliminarmente fornito la rendicontazione della loro attività di gestione.²⁵

Ora, il fatto che, con un’unica eccezione,²⁶ i beneficiari di tale liberalità non siano mai esplicitamente indicati come *vilici*, o comunque preposti alla *res agraria* del *dominus*, è un indizio, certamente non conclusivo, di una condizione di relativo svantaggio di questa categoria di schiavi. Pur non potendosi escludere infatti, data la genericità di molti passaggi di Scevola, che il singolo schiavo manomesso potesse avere funzioni di *vilicus*, è infatti legittimo il sospetto che le prospettive di libertà concernessero soprattutto quegli schiavi urbani direttamente a contatto con i padroni e maggiormente coinvolti nei loro molteplici interessi finanziari e commerciali. Forse anche perché è possibile che, agli occhi dei signori romani, tali attività, se non più a cuore, fossero almeno più presenti alla loro attenzione quotidiana. Disponiamo solo di pochi indizi, ma piuttosto significativi, di quanto potessero esser complessi tali tipi d’investimenti, mentre da non pochi passi di Scevola traspare una straordinaria complessità di relazioni legali ad essi connesse

²⁵ Cfr. D. 40.5.18 (Scaev., 23 dig.): *Pamphilus, si bene gesserit rationes meis, liber esto*; D. 40.7.40. pr. (Scaev., 24 dig.): *...ab heredibus meis peto fideique eorum committo, ut rationibus redditus Stichum manumittant...*; § 3: *Stichus servus meus actor si rationem omnem actus sui heredi meo reddiderit, liber esto*, § 6: *an eo nomine teneatur, quod omnem rem suam, id est peculium, exportaverit, antequam rationes redderet*; § 7: *Titius testamento servos actores singulos...legavit cum adiectione ‘si rationes heredi reddiderint*; D. 40.5.41. 16 Scaev., 4 resp.): *Spendophorus... si rationes idoneae filiae meae administratas reddiderit*; D. 33.8.23 pr. (Scaev., 15 dig.): *Dominus Sticho servo suo...testamento suo libertatem dederat, si rationem reddidisset*. Del tutto in contrasto, invece, il divieto fatto dal padrone al suo schiavo che verrà manomesso *testamento* di *rationes reddere* D. 34.3.28. 7 (Scaev., 18 dig.), che però conferma indirettamente la prassi opposta. E’ anche da sottolineare come in D. 40.7.40. 3, ora citato, il passo prosegue menzionando il caso di precedenti *rationes* presentate, *per multos annos*, dallo schiavo al suo *dominus*, ma da lui non sottoscritte per un impedimento materiale. Egualmente importante è che alle *rationes* si potesse associare il saldo dei *reliqua* dovuti (sulla stretta relazione tra la rendicontazione delle *rationes* ed i *reliqua* dovuti per il conguaglio finale, v. anche D. 40.5.41.7 s.). Mentre nel successivo § 4, si fa questione di voci attive, effettivamente riscosse, ma non inserite in *kalendarium* e quindi fraudolentemente sottratte all’obbligo delle *rationes*.

²⁶ Attestata in D. 40.5.41. 15 (Scaev., 4 resp.): *Herede filio suo ex asse instituto libertatem dedit in haec verba: December dispensator meus, Severus vilicus et Victorina vilica Severi contubernalis in annos octo liberi sunt, quos in ministerio filii mei esse volo: te autem Severe fili carissime, peto, uti December et Severum commendatos habeas, quibus praesentem libertatem non dedi, ut idonea ministeria haberes, quos spero te et libertos idoneos habiturum*.

e di cui costanti intermediari, per conto dei loro padroni, risultano tali tipi di schiavi.²⁷ Si tratta però di una problematica che trascende i confini, già piuttosto estesi, di questo mio contributo.

Quanto alla massa complessiva degli schiavi immediatamente utilizzati nei processi produttivi del fondo, vediamo articolarsi una serie di specializzazioni produttive che bene illustrano l'elevata capacità d'organizzazione del lavoro, anche attraverso processi di composizione e scomposizione di questo fattore, all'interno della grande proprietà. Ho già avuto occasione di recente di richiamare l'attenzione su questo aspetto, e qui mi limito a richiamare la ricchezza delle figure dei *fossores*, *putatores*, *pastores*, *aratores*, *bubulci* e, addirittura, degli schiavi addetti al pascolo dei buoi impiegati nell'aratura dei campi.²⁸ Il punto è, però, che la loro presenza e la capacità d'evocare una singolare complessità e varietà delle forme organizzative nell'ambito della produzione agraria d'età imperiale, che è propria dei testi di Scevola, sembra portarci verso una conclusione singolare. Queste testimonianze, per quanto varie, non appaiono infatti in alcun modo riconducibili allo schema tradizionale della 'villa schiavistica', gestita direttamente dal *dominus* attraverso il suo fattore.²⁹ E' addirittura sorprendente il fatto che ora, al termine di una più attenta lettura dei tanti testi di Scevola, sia proprio quest'ultima a scomparire, o quasi, dai nostri orizzonti.

4.

O meglio, in alcune importanti testimonianze di Scevola, la grande concentrazione fondiaria associata alla responsabilità di un *vilicus* appare sì, senza però che ad essa s'associ la diretta gestione dell'attività agraria direttamente riferita

²⁷ In D. 40.7.40. 1 (Scaev., 24 *dig.*) leggiamo: *Pamphilus liber esto peculio suo heredibus vere dato. Quaesitum est, cum plus domino debeat quam in peculio habeat et omnes res, quas in peculio habebat*, dove evidentemente il servo s'era impegnato in un complesso d'attività economiche, per suo conto, ma forse anche per conto del *dominus* che trascendevano la dimensione del suo *peculium*. Ma la complessità delle condotte degli amministratori servili del *dominus* è illustrata anche dal successivo § 5, dove si riprende il tema della responsabilità dello schiavo preposto ad una gestione economica, già affrontato nel paragrafo precedente (v. *supra*, nt. 15) nel caso in cui egli non abbia riscosso le *pensiones* dai conduttori del fondo e dai *vilici*, una responsabilità che investe anche lo schiavo che abbia fatto scomparire il suo *peculium* prima di *reddere rationes*, come risulta dal successivo § 6. Di maggiore complessità, invece, il caso trattato da Scevola in D. 33.8.23 pr. (15 *dig.*), dove s'ipotizza — questo potrebbe in effetti esser un caso 'di scuola', piuttosto che ricavato dalla pratica: ma è solo un'idea — che uno schiavo abbia effettuato un doppio pagamento a carico del suo *peculium* in occasione delle *rationes* agli eredi del *dominus* ed ai creditori dello stesso. Una fattispecie che ancora una volta evoca una complessità di transazioni, per conto del *dominus*, ma facenti capo al suo schiavo. Ancora diverso il complesso di rapporti tra proprietario e servo evocato in D. 40.5.41.7 ed 8 (4 *resp.*).

²⁸ D. 33.7.18. 5–8 (Paul., 2 *ad Vit.*), ed *eod.tit.*, 27.1 (6 [16 Lenel] *dig.*).

²⁹ Capogrossi, *Padroni e contadini*, cit. (nt. 4).

al *dominus*. Come nel caso di D. 33.7.20, ricavato dal terzo libro *responsorum* di Scevola, dove in primo piano s'impone la stretta associazione tra *vilicus* e *colonus*. In apertura del passo leggiamo infatti come il *de cuius* avesse disposto nel suo testamento che *Seiae ex parte heredi institutae si heres erit, fundos per praeceptionem dederat instructos cum sui vilicis et reliquis colonorum, et codicillis ita scripsit: 'postea mihi venit in mentem: Seiae fundos quos reliqui, ita ut sint instructi rustico instrumento suppellectile pecore et vilicis cum reliquis colonorum et apotheca habere volo'. Quaesitum est an etiam ea quae patris familias usus cotidiani causa in fundis fuerunt, legato continerentur.*

Per il momento limitiamoci a registrare che in questo passo i fondi menzionati appaiono sfruttati attraverso degli affittuari — il termine *colonus* è univoco in questo contesto — e mediante *vilici*. Di qui due interpretazioni alternative: o uno o più *vilici* sovrintendevano allo sfruttamento di fondi dati in affitto, oppure si può immaginare che il caso trattato da Scevola presupponesse una duplicità di gestione della proprietà: una parte sfruttata direttamente mediante i *vilici* al governo degli altri schiavi agricoli, ed una parte data in affitto a coloni.

Queste due figure riappaiono nel successivo paragrafo 3, dove, egualmente, si richiamano i *reliqua* dovute da entrambe. In esso leggiamo che *Praedia ut instructa sunt cum dotibus et reliquis colonorum et vilicorum et et mancipiis et pecore omne legavit et peculiis et cum actore: quaesitum est an reliqua colonorum, qui finita conductione interposita cautione de colonia discesserant, ex verbis superscriptis legato cedant. Respondit non videri de his reliquis esse cogitatum.* Il discorso qui si complica — riflettendosi negativamente anche sulla parte iniziale del passo, giacché qui si parla di *reliqua colonorum et vilicorum*: potrebbero senz'altro essere riferimenti distinti: ma certo la struttura del testo non lo conferma. Né lo conferma il fatto che, in genere, quando i giuristi romani impiegano il termine *reliqua*, in relazione ai rapporti agrari, hanno primariamente presente i contratti d'affitto³⁰. Certo, date le logiche amministrative romane, che sicuramente dovevano essere estese anche alla gestione della proprietà fondiaria, questi schiavi preposti alla gestione del fondo dovevano tenere una contabilità che comportava assai di frequente sospesi di cassa che si sostanziano in somme arretrate dovute al *dominus*. Che di ciò si trattasse in questo caso, è però un'ipotesi che appare tanto più incerta se confrontata con un altro passo di Scevola, D. 40.7.40.5, tratto del quinto libro dei suoi *digesta*, un'altra raccolta, invero, di *responsa*, fortemente assati sui casi pratici. Leggiamolo: *Item quaero, an eorum quoque nomine ratio haberi debeat, quod neque a conductoribus praediorum neque a vilicis pensiones exegerit et insuper etiam promutuum eis dederit.*

In questo passaggio è difficile nutrire dubbi: qui si parla di *pensiones* — termine univocamente utilizzato dai giuristi a indicare le rate dei canoni annui d'affitto, sia nelle locazioni urbane che agrarie — dovute dai *conductores*, appunto,

³⁰ Cfr. Capogrossi Colognesi, *Remissio mercedis*, Napoli 2000.

e dai *vilici*. *Pensiones* evidentemente dovute per la locazione di un fondo: e questo anche da parte di un *vilicus*.³¹ Per questo, giustamente, Aubert concludeva che “the difference between tenancy and agency is not clear cut as it appears at first sight”, come dimostra questo passo, dove “both tenants (*conductores*) and farm managers (*vilici*) were paying some type of rent”.³²

Ma la gamma delle situazioni e dei rapporti produttivi legati all’attività agraria s’arricchisce ulteriormente con una figura che presenta forti analogie con la condizione di quel *vilicus* che abbiamo da ultimo considerato.³³ Ne tratta Scevola in D. 33.7.20.1 (3 *resp.*) *Liberto suo quidam praedia legavit his verbis ‘Seio liberto meo fundos illum et illum do lego ita ut instructi sunt cum dotibus et reliquis colonorum et saltuariis cum contubernalibus suis et filiis et filiabus’. Quaesitum est, an Stichus servus, qui praedium unum ex his coluit et reliquatus est amplam summam, ex causa fideicommissi Seio debeatur. Respondit si non fide dominica, sed mercede, ut extranei coloni solent, fundum coluisset, non deberi.*

Rileva giustamente Aubert come in questo passo il giurista romano “compares two different types of slaves managers. On one hand, the slave pays a rent”, essendo considerato come un *extraneous colonus*, quindi al di fuori degli *instrumenta* che afferiscono alla proprietà del *fundus instructus*.³⁴ Dall’altra lo schiavo posto dal suo padrone (*fide dominica*) a coltivare il fondo e che a questo afferisce come *instrumentum*.³⁵ E’ un parere, com’è noto, citato da Paolo, in D. 33.7.18.4, che però identifica lo schiavo in oggetto con un *vilicus*.³⁶ Un richiamo che potrebbe bene attenersi alla fattispecie riportata in D. 33.7.20.1, qualificando ulteriormente la generica condizione di *Stichus servus*.

Ciò non toglie che, in vari altri testi di Scevola la gestione agraria sembra rientrare nei canoni tradizionali, direttamente imputata al *dominus* tramite uno schiavo preposto dalla gestione diretta di un fondo o di più fondi: come nel caso di D. 20.1.32 (Scaev., 5 *resp.*), dove si propone una situazione–tipo ancora diversa: un sistema fondiario in parte sfruttato direttamente, in parte dato in locazione³⁷

³¹ In Capogrossi Colognesi, *Ai margini*, cit. (nt. 1), 240, scrivevo appunto a proposito del *conductor* e del *vilicus*: “tutto fa pensare ad una analogia di situazioni: sino a potersi immaginare che quest’ultima figura non corrisponda più al gestore di un fondo per conto del proprietario, ma ad una sua controparte: più un affittuario o, comunque, un gestore autonomo tenuto al pagamento di un canone predeterminato”.

³² Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 129.

³³ Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 148 s.

³⁴ Questa figura rientrerebbe pertanto nella ben nota categoria dei *servi quasi coloni*, su cui v. G. Giliberti, *Servus quasi colonus. Forme nn tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Napoli, 1981.

³⁵ Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 148.

³⁶ Già cit. in § 2.

³⁷ *Debitor pactus est, ut quaecumque in praedia pignori data inducta invecta importata ibi nata paratave essent, pignori essent: eorum praediorum pars sine colonis fuit eaque actori suo colenda*

(l'ipotesi che avevamo visto anche a proposito di D. 33.7.20 pr.). Solo che qui interviene una differenza sostanziale: giacché i *data inducta invecta importata* e i *nata paratave* nel fondo, contrariamente al normale regime degli *invecta et illata*, di proprietà del conduttore del fondo in pegno al *dominus* a garantire i suoi crediti verso l'affittuario,³⁸ hanno qui una funzione affatto diversa. Essi infatti sono gli ordinari *instrumenta* introdotti dal *dominus* del fondo e di sua proprietà, e dati ora in pegno al suo creditore. Questi, a sua volta, non parrebbe avere la disponibilità del fondo che sembrerebbe gestito tuttora dal debitore, non però attraverso l'ordinaria figura di un *vilicus*, ma tramite un *actor*.³⁹ Quello che più conta, comunque, ai nostri occhi è il fatto che il fondo cui afferiscono i beni dati in pegno è sfruttato in parte *sine colonis*.⁴⁰ In questa parte parrebbe forse essere intervenuta una forma di 'gestione diretta', con propri schiavi ed *instrumenta*,

debitor ita tradidit adsignatis et servis culturae necessariis: quaeritur an et Stichus vilicus et ceteri servi ad culturam missi et Stichus vicarii obligati essent. respondit eos dumtaxat, qui hoc animo a domino inducti essent, ut tibi perpetuo essent, non temporis causa accomodarentur; obligatos.

³⁸ Sugli *invecta et illata* in pegno a garanzia del pagamento delle *pensiones* dovute per l'affitto del fondo, e soprattutto sulla precoce apparizione ancora in età tardorepubblicana di tali forme mi sembra sia ancora essenziale la letteratura più antica, anzitutto J.J. B a c h o f e n, *Das römische Pfandrecht*, vol. I, Basel 1847, 12 ss.; e, diversamente orientato quanto alla funzione degli *instrumenta* del colono a garanzia del suo debito contrattuale, F. G l ü c k, *Commentario alle Pandette*, vol. XX, trad. e arricchito di copiose note e confronti col codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione del prof. F. Serafini ed ora dei proff. C. Fadda e P. Cogliolo, Firenze 1895, § 1087, p. 176 ss. Ma v. soprattutto A. A s c o l i, *Le origini dell'ipoteca e l'interdetto Salviano*, Livorno 1887, 54 ss., con pertinente utilizzazione del *de agri cultura* di Catone, e 97 ss., e H. K r e l l e r, 'Pfandrechtliche Interdikte und Formula Serviana', *ZSS* 64 (1944), 334 ss. Cfr. anche in generale, O. L e n e l, *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig 1927, § 266, p. 470 s.; S. P e r o z z i, *Istituzioni di diritto romano*, I, Milano, 1947, 808 s., e P.F. G i r a r d, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸ (éd. F. S e n n), Paris 1929, 816 ss. Per la risalenza di tali forme di garanzia v. in particolare, oltre al già citato Ascoli, N. H e r z e n, *Origine de l'hypothèque romaine*, Paris 1899, 12 ss.; 109 ss.

³⁹ Al generico *dominus*, si aggiunge nel passo anche il termine affatto inconsueto *perpetuus* che fa pensare al proprietario del fondo, non ad un affittuario, proprietario dei soli *invecta et illata*. Questa qualificazione ci fa pensare ad un ambiente provinciale, dove si ha a che fare con regimi fondiari estranei al *dominium ex iure Quiritium*.

⁴⁰ Due considerazioni: anzitutto l'impiego al plurale di *praedia* non esclude affatto l'idea di un'unica proprietà fondiaria (nel senso che vedremo nel prossimo capitolo). Secondo tale interpretazione ci troveremmo di fronte a un modello esemplare di divisione delle proprietà in due parti, a conferma di un'idea corrente anche tra i moderni (v. *supra* ... *infra* ...). Di queste, l'una sarebbe sfruttata con la forme degli affitti o di colonia parziaria ed affidata ai coloni, l'altra sarebbe a gestione diretta con al vertice un *actor* ed un *vilicus* (quest'ultimo insieme ai suoi *vicarii*), entrambi di condizione servile. Se invece restiamo aderenti all'idea di una molteplicità di fondi, allora anzitutto troviamo ulteriore conferma di un *actor* — ma anche di un *vilicus* — che sovrintende a tale pluralità e non ad un unico fondo.

affidata ad un *actor*, come sempre di condizione servile.⁴¹ Ma la complessità della situazione è data dal fatto che, proprio per questa parte della proprietà, si richiama anche la presenza di un ulteriore apparato gestionale guidato da un *vilicus*.⁴² Va inoltre rilevato che la specifica formulazione del testo potrebbe far pensare a una certa qualche subalternità del *vilicus* rispetto all'*actor* cui dal *dominus* sembrerebbe in effetti affidata la responsabilità della gestione della *pars fundi* senza coloni. In tal caso l'*actor* — e non sarebbe neppur ciò un fatto eccezionale — tenderebbe ad essere assimilato ad un *procurator*, gerarchicamente certo superiore al *vilicus* (cfr. Col., *agr.*, 1.6.7, ma v. anche Varr., *r.r.*, 1.36). Anche qui, comunque, un'altra *pars* dell'unità fondiaria appare data in affitto a *coloni*: questa costante presenza, nei testi di Scevola, può far almeno insorgere il sospetto che, ormai, il sistema degli affitti fosse divenuto la situazione normale, rispetto alla gestione diretta da parte del *dominus*.

Non meno rilevante appare poi D. 32.35.1 (17 *dig.*), dove la gestione del *vilicus Primus* costituisce addirittura il criterio identificativo del complesso fondiario lasciato in legato.⁴³ L'interesse maggiore di questo brano è costituito dal carattere dell'organizzazione fondiaria che esso evoca: dove una pluralità di fondi autonomamente individuati anche in funzione geografica (*praedia mea omnia ... usque ad praedium ...*) appaiono di pertinenza dello stesso proprietario. Essi quasi sicuramente dovevano esser disseminati in una zona geografica abbastanza

⁴¹ Anche se si può nutrire qualche dubbio in proposito: tutt'altro che usuale è infatti l'espressione impiegata nel testo: *pars sine colonis... actori suo colenda debitor ita tradidit adsignatis et servis culturae necessariis*, "trasferire al proprio *actor*, per coltivarla", essendo stata attrezzata con gli schiavi necessari, fa pensare infatti all'ennesimo caso di una gestione affidata ad una specie di *servus quasi colonus*. Altrimenti si sarebbe parlato di un *actor* semplicemente preposto alla gestione del fondo, senza specificare gli *instrumenta* che in una gestione diretta erano cosa pacifica.

⁴² Se torniamo alla conclusione dal passo, la citazione evidentemente, anche in questo caso, abbreviata del pensiero di Scevola non ci permette di sapere, con assoluta certezza, quale fosse il destino di tale apparato. La soluzione è infatti enunciata in generale, relativamente al solo personale in organico permanente nel fondo. Solo indirettamente possiamo ritenere, almeno per gli schiavi addetti ai campi, che essa fosse positiva, poiché, di essi si dice espressamente che essi furono assegnati dal *dominus* in quanto *culturae necessarii*. Con ogni probabilità la posizione del *vilicus* non doveva essere diversa, anzi, in astratto si può considerarlo come facente parte di questa categoria dei servi necessari alla coltivazione. Interessante anche la pluralità dei *vicarii* del *vilicus*, ciò che dà l'impressione di una dimensione notevole di tutta questa organizzazione. Su ciò F. Reduzzi Merola, *Servo parere*, Napoli 1990, Capp. III e IV, che tuttavia di questo passo non si occupa, per la limitazione cronologica assunta nella sua indagine sulla giurisprudenza romana (in modo peraltro abbastanza discutibile, data la natura stessa dei problemi ivi affrontati)

⁴³ *Sempronius ita legavit: 'Sempronius sumito praedia mea omnia, quae sunt usque ad praedium, quod vocatur Gaas, finibus Galatae, sub cura vilici Primi, ita ut haec omnia instructa sunt'. quaesitum est, cum in eodem confinio praediorum unum sit praedium non Galatae sed Cappadociae finibus, sub cura tamen eiusdem vilici, an etiam id praedium cum ceteris ad Sempronium pertineat. respondit et hoc deberi'.*

dilatata, mentre restiamo incerti se fossero organizzati nella forma di una sola unità aziendale: di un'unica villa. E' possibile, ma non del tutto probabile: nulla infatti nel passo sembra evocare questa unità gestionale. Nel caso opposto, apparirebbe molto interessante il fatto che tutte queste distinte unità fondiarie, sinanco un'ulteriore non menzionata nel legato, fossero rette da un unico *vilicus*. Questi risulterebbe così un generale sorvegliante e factotum del proprietario — quasi avvicinabile ad un *procurator* — piuttosto che quel sovrintendente legato alla quotidiana lavorazione e coltivazione di una sola unità fondiaria, come in genere tendiamo a concepirlo, anche sulla scorta della lettura delle altre fonti antiche. Certo, è sempre e solo Scevola che ci offre queste diverse prospettive, il che ci pone qualche problema in ordine alla loro possibile generalizzazione. Esse sono comunque da tener ben presenti, aiutandoci a meglio riflettere sulla complessità dell'organizzazione gestionale della proprietà fondiaria romana nella prima età imperiale ed allontanandoci così da una lettura troppo schematica degli agrimensori romani.

Infine, in D. 34.4.31 pr. (14 dig.), incontriamo ancora un altro caso, leggiamo il testo: *Filio ex parte heredi instituto duos fundos cum mancipiis et instrumento omni legavit: idem uxori plura legata et servos Stichum et Damam legavit: sed cum in altero ex fundis filio praelegatis cognovisset vilicum non esse, Stichum misit et tam rei rusticae quam rationibus fundi prae fecit: quaesitum est, Stichus utrum ad uxorem an ad filium pertineret. Respondit, cum memor erat eorum, quae testamento cavisset, Stichum his praediis, in quae translatus est, actorem cedere nec uxorem posse Stichum ex fideicommissi causa petere.*

Anche qui, si noti, Stico è mandato nel fondo come *actor*, essendo in esso mancante un *vilicus*: dove colpisce il lettore la rigidità delle denominazioni: Stico non diventa il nuovo *vilicus*, ma, probabilmente, conserva la sua precedente qualifica di *actor*; sebbene di fatto dovrebbe svolgere le mansioni del *vilicus* inesistente. Ed è questo l'altro punto significativo: perché questo testo conferma la sostanziale fungibilità di *vilici* e *actores*, per quanto concerne la gestione della *res agraria*: un dato abbastanza evidente non solo nei passi di Scevola, ma anche nel restante complesso di testimonianze.

Ma in esso si parla di due fondi: di uno abbiamo visto i problemi che esso ha suscitato: e dell'altro che sappiamo? Dovremmo supporre che esso non ponesse questioni e che, *quindi*, per questo fosse assicurata la normale presenza di un *vilicus*. Aubert sostiene, a tal proposito, che sussista una distinzione di funzioni: "the *vilicus* should be in charge of the *res rusticae* and the *actor* of *rationes fundi*".⁴⁴ Un indizio in tal senso è offerto dall'insistenza di Scevola sulla duplice funzione attribuita al nuovo *actor*; preposto sì, al posto del *vilicus*, alla coltivazione del fondo, ma anche alle *rationes*, la parte amministrativa e molto probabilmente commerciale. Mentre più di un indizio sarebbe l'esplicita distinzione di ruoli affermata però non da

⁴⁴ Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 191.

Scevola ma da un altro grande giurista più tardo, Paolo, in D. 14.3.16 pr. (29 *ad ed.*), dove leggiamo come il *vilicus propter fundos percipiendos, non propter quaestus proponitur*. Certo si è che questa articolata panoramica ci fa intuire quanto sia stata articolata e flessibile l'organizzazione agraria romana e la strategia perseguita dai proprietari fondiari nella gestione delle loro terre.

5.

Com'è noto, le mie ricerche tendono sempre più a concludersi, aprendosi su nuovi problemi, piuttosto che sciogliersi in orizzonti chiari e ben definiti. Anche questo è il caso, giacché la ricca messe di dati che siamo venuti ricavando dai testi di Scevola, così fortemente intrisi, anche per il modo in cui essi ci sono stati trasmessi, della vitalità di pratiche che sembrano tuttora imporsi da discorsi ed atti serbati nella loro immediatezza, non sembra disporsi secondo schemi chiari e ben determinati. Tutto ci indica come la realtà cui Scevola fa riferimento sia abbastanza difforme ed assai più complessa dagli schemi tradizionali: del resto lo avevo detto sin dall'inizio.

Quello che però, alla fine, sorprende un po' è che questi schemi siano così assenti: quasi che la grande unità fondiaria gestita dal *vilicus* attraverso l'utilizzazione integrata di lavoro servile e libero — quella insomma che avevamo incontrato ancora fiorente alla fine della repubblica — due secoli dopo sia pressoché scomparsa. Il che, probabilmente, è frutto di un'impressione sbagliata, sia per una lettura erronea dei testi, sia per una deformazione ingenerata dal modo in cui essi si sono venuti raccogliendo. E, in effetti, non è vero che il modello 'classico' della villa sia scomparso: perché abbiamo pur incontrato grandi e meno grandi proprietà fondiarie, insieme a masse di schiavi annessi permanentemente ai fondi e in essi impiegati, così come abbiamo incontrato altri schiavi, collocati come *vilici* e, talora, come *actores*, a sovrintendere alla gestione di tali fondi.

Solo che, poi, per lo più, questi *vilici* ed *actores* sembrano discostarsi dalle funzioni—tipo che ci saremmo attesti, configurandosi non di rado, non come esecutori di un *management* facente capo dal *dominus*, ma come controparti contrattuali di quest'ultimo, legate a lui, non solo dal persistente stato di subordinazione servile, ma anche da uno schema di tipo locativo. Quasi che le funzioni gestionali — come anche la famosa questione dei rischi aziendali destinata a dar vita a tutta la problematica della *remissio* — fosse scaricata sui *vilici* stessi. Perché una cosa spicca per la sua assenza: ed è il totale disinteresse che Scevola (ma questo disinteresse lo si ritroverebbe anche, per quel che m'è stato dato di vedere anche negli altri giuristi romani, sempre sulla base di ciò che di essi ci ha trasmesso Giustiniano) mostra per i pur non semplici problemi che derivano da una gestione diretta dei *domini* tramite i loro sottoposti: quella che gli anglosassoni chiamano *agency*.

Probabilmente, anche per il tipo di relazioni che s'è riflesso nei *responsa* di Scevola, in linea di massima, è valido il quadro, tracciato da Aubert, non solo in relazione al ruolo svolto dal *vilicus*, ma anche al subentrare, accanto a lui, di una figura forse meno direttamente coinvolta nella produzione agraria, quale l'*actor*.⁴⁵ Quello che resta incerto, in questo quadro, è sino a che punto lo stesso sia stato costretto a trasformarsi in un *conductor*, sia per lo stesso assenteismo strutturale del suo *dominus*, sia per il vantaggio che poteva derivare dall'assunzione di una sua più accentuata autonomia, anche rispetto ai terzi. In effetti questa idea trae origine da un testo che mi ha sempre intrigato e che qui converrà richiamare, pur non appartenendo a Scevola. Ma che sia pertinente è indubbio, se pensiamo che esso appartiene ad un giurista successivo: Paolo. In D. 14.3.16 (22 *ad ed.*) leggiamo infatti una singolare affermazione, secondo cui *si cum vilico alicuius contractum sit, non datur in dominum actio, quia vilicus propter fructos percipiendos, non propter quaestum proponitur*.

Qui non rileva affatto che, di seguito, lo stesso Paolo s'affretti a precisare che però, se il *vilicus* era stato *praepositus* anche a commerciare i prodotti del fondo, poteva esser concessa alla controparte un'*actio exemplo institoriae*. Si noti, anche in questo caso: non l'*actio institoria*, a segnalare comunque la relativa marginalità, se non eccezionalità del caso. Che ancora alla fine della giurisprudenza classica, ancora agli inizi del III sec.d.C., si ribadisse uno spazio d'azione così limitato riconosciuto d'ordinario al *vilicus*, tutto sommato, non è un segno di vitalità dell'istituto. Anche perché, di massima, l'assenteismo dei grandi proprietari non era venuto meno, pur temperato dal fatto che non solo col ceto senatorio abbiamo a che fare, ma con un mondo assai più ricco e articolato e, soprattutto, largamente collegato alla miriade di centri cittadini a più diretto contatto con le campagne circostanti. Si noti che il dato di partenza, nel testo di Paolo, scaricava sui terzi tutti i rischi che potevano derivare da un loro avventato affidamento sulla legittimazione negoziale del *vilicus*:⁴⁶ certo una situazione che non poteva favorire gran ché il pur indispensabile inserimento delle proprietà fondiarie nel reticolo commerciale che ne faceva il necessario supporto della vita cittadina.

A questi miei dubbi corrisponde, infine, il peso, invero singolare, della massiccia presenza dei riferimenti agli affittuari dei fondi nei testi di Scevola: ho contato almeno sedici casi, ma probabilmente me n'è sfuggito qualcuno.⁴⁷ Un

⁴⁵ Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 186 ss.

⁴⁶ Sono aspetti che, per un contesto diverso, ho già esaminato in Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini*, cit. (nt. 4), 183 nt. 39, 207 s. V. anche Aubert, *Business Managers*, cit. (nt. 5), 162 ss.

⁴⁷ Di seguito elenco tutti i testi di Scevola in cui si parli di *coloni*, dei loro *reliqua*, o, comunque, di affitti di fondi: cfr. D. 8.6.20 (1 *reg.*), D. 19.2.62 (61) pr. (7 *dig.*), 33.2.32.7 (15 *dig.*), 33.8.23.3 (15 *dig.*), 32.101.1 (16 *dig.*), 33.7.27 pr., 1, 2 (6 [16 L.] *dig.*), 40.7.40 pr. (24 *dig.*), 20.1.32 (Scaev., 5 *resp.*), 16.1.28.1 (1 *resp.*), 33.2.38 (3 *resp.*), 33.7.20 pr., 1, 3 (3 *resp.*), 33.2.38 (3 *resp.*), nonché D. 33.7.18. 4 (Paul., 2 *ad Vit.*). Dubbio è invece il significato di *colonos* in D. 7.1.58 pr. (3 *resp.*).

numero, comunque, che parrebbe attestare la forma della conduzione come quella corrente nella gestione delle proprietà fondiarie: una gestione, si noti, sicuramente fondata sul lavoro schiavistico, ma che esprimeva solo un diverso equilibrio gestionale, distinguendo più nettamente la proprietà fondiaria dalla gestione imprenditoriale.⁴⁸ Questa, però, allo stato sarebbe una conclusione avventata che io non mi sentirei di proporre.

Tuttavia la presenza sistematica di questi riferimenti e l'assenza di qualsiasi interesse per i pur complessi problemi giuridici che dovrebbero esser insorti proprio a seguito dell'autonomia gestionale, ma soprattutto commerciale del *vilicus* (che, si noti, era presupposta sin dai tempi di Catone), pongono a noi problemi piuttosto seri. Essi non mi sembra però che possano trovare una risposta all'interno del pur così ricco *corpus* di testimonianze offerte da Cervidio Scevola, obbligandoci ad ampliare il nostro sguardo società agraria romana tra l'età degli Antonini e quella dei Severi. Ma questa è una nuova storia.

⁴⁸ Ma si prenda, ad es., D. 20.1.32 (Scaev., 5 *resp.*) e si esamini lo schema organizzativo dei fondi in esso richiamato: una parte che si presuppone affidata ad affittuari, una parte *sine colonis*, affidata in gestione ad un *actor* e, si specifica, quasi non fosse la situazione ordinaria, rifornita di schiavi per le culture. Dove v'è poi la presenza di un *vilicus* e di suoi *vicarii*. Qual è lo schema organizzativo seguito dal *dominus*?